

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1328 del 14/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1389 del 14/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattordici MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Bertinoro in data 19/09/2016, acquisita al Prot. Com.le 17059 e da Arpae ai PGFC/2016/13897- 13898-13917, da **BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L.** nella persona di Oliviero Antonaci, in qualità di delegato dall'Amministratore Unico tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 19/10/2016 Prot. Com.le 19148, acquisita da Arpae al PGFC/2016/15327, formulata dal SUAP del Comune di Bertinoro ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 10/11/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 20658 e da Arpae al PGFC/2016/16498;

Atteso che con Nota Prot. Com.le 20897 del 15/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/16545, il SUAP del Comune di Bertinoro ha richiesto documentazione integrativa relativa all'impatto acustico;

Tenuto conto che in data 09/02/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 2799 e da Arpae al PGFC/2017/2168;

Dato atto che con Nota di Arpae PGFC/2017/2884 del 24/02/2017, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/03/2017, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera nel rispetto di limiti e prescrizioni, come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Bertinoro con Atto Prot. Com.le n. 4308 del 03/03/2017 ha rilasciato il Nulla osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995, acquisito da Arpae al PGFC/2017/3437;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni come riportati negli allegati al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 13/03/2017;
- Nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995: Atto Prot. Com.le n. 4308 del 03/03/2017 a firma del Capo Settore Edilizia e Urbanistica e referente SUAP del Comune di Bertinoro ad oggetto *"D.P.R. n. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale" – Ditta Bioscreen Technologies S.r.l. – leg. Rappr. Sig. Valentini Arnaldo – sede impianto a Bertinoro (FC) loc. Z.I. Panighina - in via Caduti di via Fani n. 829 – 830. Aspetti di impatto acustico – Rilascio Nulla Osta"*, acquisito da Arpae al PGFC/2017/3437;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopracitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 459 del 18/10/12 prot. n. 98873/12 del Dirigente

del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BIOSCREEN TECHNOLOGIES S.R.L.** (C.F./P.IVA 02692440403) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 830, **per lo stabilimento di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento sito nel Comune di Bertinoro, Via Caduti di Via Fani n. 829 e 830.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla-osta acustico** art. 8 co.6 L. 447/1995.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Bertinoro e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Bertinoro ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto

di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL e al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 459 del 18/10/12 prot. n. 98873/12, rilasciato ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, con modifiche relative a:

- spostamento dall'edificio sito al civico n. 830 di Via Caduti di Via Fani, all'edificio sito al civico n. 829, del reparto adibito alla miscelazione dei prodotti solidi (mangimi e premiscelati) e dei prodotti liquidi, con conseguente spostamento della relativa emissione E4 “Miscelazione prodotti liquidi”, alla quale sarà aggiunto, oltre al filtro a tessuto presente, un altro impianto di abbattimento costituito da un ciclone;
- inserimento delle nuove emissioni E12 “Sala pesate”, E3 bis “Essiccatore”, E9 “Miscelazione ed estrusione”, E10 “Bassina”, E11 “Bassina”;
- l'Emissione E3 “Centrifugazione, linea prodotti fermentati”, già autorizzata, verrà collegata agli essiccatoi presenti nel reparto additivi e ad un miscelatore e pertanto prenderà la denominazione “Essiccatore e miscelatore – linea prodotti fermentati”, mantenendo il medesimo impianto di abbattimento (filtro a tessuto);
- aumento della portata dell'emissione E5 “ Miscelazione ed estrusione” dagli attuali 3.000 Nmc/h a 6.000 Nmc/h, con sostituzione dell'impianto di abbattimento ad umido;
- inserimento all'emissione E7 “Miscelazione e sprayzzazione” dell'abbattitore ad umido precedentemente collegato al punto di emissione E5;
- inserimento delle nuove emissioni IT3, IT4, IT5, IT6, IT7, IT8, IT9, IT10 “Impianti termici civili”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, con nota del 19/10/2016 PGFC/2016/15640, ha richiesto al Servizio Territoriale di Arpae una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le nuove emissioni, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/03/17, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

In relazione agli impianti termici civili presenti (IT1 e da IT3 a IT10), considerando che vengono utilizzati per il riscaldamento dei locali di lavoro con alimentazione a metano, ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in considerazione che non superano i 3 MW di potenza termica nominale complessiva (507,5 kW), vengono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

In relazione all'impianto termico produttivo presente (ET2) di potenza termica nominale pari a 1.400 kW alimentato a metano, tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante”, in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso decreto, si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del titolo I del D.lgs. 152/06 e s.m.i. In ogni caso, visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'Art. 271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tale impianto deve rispettare i limiti sotto indicati e le prescrizioni di cui al punto 17 delle “prescrizioni tecniche” dell'allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

PARAMETRI	LIMITI riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Il valore limite per le polveri e per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se viene utilizzato metano o GPL secondo quanto previsto nell'all. 1, parte III, punto 1.3 alla parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione E1 – sfiato fermentatore – linea prodotti fermentati,

Emissione E2 – sfiato fermentatore – linea prodotti fermentati

In base all'art. 272 punto 5 del Dlgs 152/06, trattandosi di sfiati liberi esclusivamente adibiti alla protezione e sicurezza del lavoro, queste emissioni sono escluse dall'applicazione del titolo I della parte Quinta del Dlgs 152/06.

A livello generale le lavorazioni presenti nello stabilimento dal punto di vista del quadro normativo di riferimento, possono essere sempre accomunate da operazioni di miscelazione di sostanze o loro essiccamento/pelletizzazione. In relazione ai Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, si può fare riferimento per tutti i punti emissivi (a parte gli sfiati E1 ed E2 e gli estrusori) al punto 4.1.1 “Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare” che recita:

- a) *I gas polverosi che si generano da queste fasi produttive devono essere captati e convogliati prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) della presente deliberazione;*
- b) *Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nmc)</i>
<i>Materiale particellare</i>	<i>20</i>

In relazione alla DGR 2236/09 e smi, per assonanza lavorativa, si può considerare compatibile l'Allegato 4.20 “Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g” che al punto 3 recita:

3. *Gli effluenti provenienti dalle operazioni di scarico, carico e movimentazione cereali devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:*

<i>INQUINANTE</i>	<i>CONCENTRAZIONE MASSIMA (mg/Nmc)</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>10</i>

Viste le condizioni maggiormente cautelative previste dalla DGR 2236/09 e smi si valuta, come proposto anche dal proponente, l'applicazione del valore limite di emissioni per le polveri totali pari a 10 mg/Nmc.

Emissione E3 – Essiccatore e Miscelatore – Linea prodotti fermentati

Emissione E3 bis – Essiccatore e Miscelatore – Linea prodotti fermentati

La ditta dovrà:

- effettuare la messa a regime dei punti di emissione;
- rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali senza obbligo di effettuare l'autocontrollo annuale sulle emissioni;
- stante l'installazione di un pressostato differenziale, la ditta è esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni. Le ispezioni agli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza settimanale e dovranno essere annotate in apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpa e firmate dal responsabile dello stabilimento e a disposizione degli organi di controllo. Dovrà inoltre essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri affinché siano mantenute nel tempo le condizioni ottimali di funzionamento.

Emissione E4 – Miscelazione prodotti liquidi

Emissione: E10 – Bassine – Linea prodotti estrusi

Emissione: E11 – Bassina impianto pilota

Emissione: E12 – Sala pesate

La ditta dovrà:

- effettuare la messa a regime dei punti di emissione;
- rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali senza obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni;
- stante l'installazione di un pressostato differenziale, la ditta è esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni. Le ispezioni agli impianti di abbattimento dovranno avere una frequenza mensile e dovranno essere annotate in apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae firmate dal responsabile dello stabilimento e a disposizione degli organi di controllo. Dovrà inoltre essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri affinché sino mantenute nel tempo le condizioni ottimali di funzionamento.

Emissione: E5 – Miscelazione ed estrusione – Linea prodotti estrusi

Emissione: E9 – Miscelazione ed estrusione

La ditta dovrà:

- effettuare la messa a regime dei punti di emissione;
- rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali con obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni;
- eseguire gli autocontrolli annuali alle emissioni.

Emissione: E6 – Bassina – Linea prodotti estrusi: l'emissione è invariata rispetto alla precedente autorizzazione.

Emissione: E7 – miscelazione e sprayzzazione – Linea prodotti microincapsulati - l'emissione risulta invariata a parte l'inserimento dell'impianto di abbattimento ad umido, per cui si valuta superflua l'effettuazione della messa a regime del punto di emissione. La ditta dovrà:

- rispettare il valore limite di 10 mg/Nmc di Polveri totali senza obbligo di effettuare autocontrollo annuale sulle emissioni.
- stante l'installazione di un pressostato differenziale, la ditta è esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alle emissioni. Le ispezioni all'impianto di abbattimento dovranno avere una frequenza mensile e dovranno essere annotate in apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae firmate dal responsabile dello stabilimento e a disposizione degli organi di controllo. Dovrà inoltre essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro affinché siano mantenute nel tempo le condizioni ottimali di funzionamento.

Emissione: E8 – Laboratorio - invariata rispetto alla precedente autorizzazione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/03/17 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 06/03/17, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Bertinoro in data 19/09/2016 prot. n. 17059, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. IT2 – IMPIANTO TERMICO a servizio impianto essiccamento
a metano 1,4 MW

proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – LABORATORIO

proveniente da impianto compreso alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. IT1 – IMPIANTO TERMICO a metano 85,5 kW

EMISSIONI N. IT3, IT4, IT5, IT6, IT7 – IMPIANTI TERMICI a metano 70 kW ciascuno

EMISSIONI N. IT8, IT9, IT10 – IMPIANTI TERMICI a metano 24 kW ciascuno

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva (0,507 MW) inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 – SFIATO FERMENTATORE, LINEA PRODOTTI FERMENTATI

EMISSIONE N. E2 – SFIATO FERMENTATORE, LINEA PRODOTTI FERMENTATI

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di mangimi, premiscele per mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E3 – ESSICCATORE E MISCELATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E3bis – ESSICCATORE E MISCELATORE - LINEA PRODOTTI FERMENTATI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E4 – MISCELAZIONE PRODOTTI LIQUIDI

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E5 – MISCELAZIONE ED ESTRUSIONE, LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: ciclone e abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E6 – BASSINA, LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E7 – MISCELAZIONE E SPRAYZZAZIONE - LINEA PRODOTTI MICROINCAPSULATI

Impianto di abbattimento: ciclone, filtro a cartucce con pressostato differenziale e abbattitore ad umido

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E9 – MISCELAZIONE E ESTRUSIONE

Impianto di abbattimento: ciclone e abbattitore ad umido

Portata massima	6.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E10 – BASSINE - LINEA PRODOTTI ESTRUSI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – BASSINA IMPIANTO PILOTA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E12 – SALA PESATE

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E3, E4, E5** e alle **emissioni nuove E3bis, E9, E10, E11 ed E12** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di

legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E3, E4, E5** e alle **emissioni nuove E3bis, E9, E10, E11 ed E12**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E3, E4, E5** e alle **emissioni nuove E3bis, E9, E10, E11 ed E12** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico delle **emissioni E5 ed E9 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
8. Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E3, E3bis, E4, E6, E7, E10, E11 ed E12**, è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale per E3, E3bis, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico e una frequenza almeno mensile per E4, E6, E7, E10, E11, E12, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3, E3bis**, così come richiesto al precedente punto 8;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E4, E6, E7, E10, E11, E12**, così come richiesto al precedente punto 8.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la Istanza di AUA presentata dalla Ditta Bioscreen Technologies S.r.l. in data 19.09.2016, prot. Comune di Bertinoro n. 17059, relativamente ad attività di produzione mangimi, additivi e integratori alimentari in forma solida e liquida per l'alimentazione di animali da allevamento, da svolgersi nello stabilimento sito in via Caduti di via Fani 829-830;

Vista la documentazione relativa all'impatto acustico presentata dalla Ditta nell'ambito dell'istanza di A.U.A. in oggetto, costituita dal documento “Valutazione di impatto acustico” a firma del TCA Raffaello Mattei;

Dato atto che tale documentazione è stata trasmessa ad Arpae, Servizio Territoriale Distretto di Forlì, dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. 17173 del 20.09.2016;

Dato atto che in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico è stato richiesto il parere di Arpae Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 18108 del 05.10.2016;

Dato atto che Arpae, con nota prot. PGFC 16293/2016 del 09.11.2016 (acquisita la protocollo comunale n. 20608 del 10.11.2016), con riferimento alla documentazione inerente gli aspetti di impatto acustico presentata in sede di richiesta di AUA, ha comunicato che, al fine di formulare un parere tecnico, tale documentazione doveva essere integrata;

Dato atto che il SUAP del Comune di Bertinoro, con nota in data 15.11.2016, prot. 20897, ha richiesto integrazioni alla Ditta, relativamente alla valutazione di impatto acustico;

Dato atto che la Ditta ha presentato documentazione integrativa, pervenuta al comune di Bertinoro in data 09.02.2017 (prot. com.le n. 2799), relativa all'impatto acustico (documento denominato “Integrazione alla valutazione di Impatto Acustico dovuto all'attività produttiva della Ditta Bioscreen Technologies S.r.l. sita in Bertinoro (FC) a seguito di richiesta ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì Rif Doc. prot. n. 15624 Comune di Bertinoro Pray. 14457/2016”, datato gennaio 2017 – a firma del TCA Raffaello Mattei); tale documentazione è stata trasmessa ad Arpae dal SUAP del Comune di Bertinoro con nota prot. n. 2908 del 10.02.2017;

Dato atto che, in merito alla documentazione relativa all'impatto acustico complessivamente trasmessa, è stato richiesto il parere di Arpae Sez. Prov.le Forlì-Cesena, con nota prot. Comune di Bertinoro n. 3148 del 14.02.2016;

Visto il parere di Arpae prot. Arpae PGFC 2017/0003167 del 01.03.2017, acquisito al protocollo Comunale n. 4196 del 01.03.2017;

Preso atto delle “Conclusioni” del parere Arpa prot. PGFC 2017/0003167, che di seguito si riportano: “Per quanto sopraesposto, si ritiene che codesto comune possa rilasciare al titolare delle ditta in oggetto il nulla osta di cui all'art. 8 della LQ 447/95 alla seguenti prescrizioni:

1. al fine di confermare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno (3 dBA) dovranno essere effettuate misure post operam da effettuarsi in corrispondenza dei recettori R1 e R2 (lato opposto via Tratturo); presso entrambi i recettori dovrà essere effettuata

- una misura con tutti gli impianti della ditta (attivabili in periodo notturno, compresa la centrale termica) in funzione;
- una misura con gli impianti spenti, effettuata nelle stesse condizioni al contorno della misura effettuata con tutti gli impianti della ditta in funzione;

2. Le misure di cui al punto 1) dovranno essere effettuate in periodo notturno (da individuarsi tra le ore 22.00 e le ore 1.00 del mattino); dovranno essere rappresentative della condizione di maggiore impatto dell'attività in periodo notturno (contemporaneità delle sorgenti attivabili in detto periodo, compresa la centrale termica);

3. entro sei mesi dal rilascio dell'AUA in oggetto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente: descrizione delle misure, time-history con indicazione degli impianti della ditta attivi, degli eventi anomali eventualmente rilevati, delle componenti tonali e impulsive, individuando altresì gli impianti della ditta a cui sono riconducibili (con riferimento anche alla componente tonale rilevata a 315 Hz); dovranno inoltre essere forniti i principali parametri statistici (L95, L90, L50; L10; L5) delle misure;

4. Al fine di contenere le emissioni rumorose prodotte all'interno dei due capannoni (posti al civico 829 e 830 di via Caduti di via Fani) le attività svolte all'interno dovranno essere effettuate con i portoni/serramenti chiusi; la condizione di condizione di portoni aperti dovrà essere limitata al transito in ingresso/uscita di mezzi dal capannone di stoccaggio.

5. Dovranno essere mantenute in efficienza le opere di contenimento/insonorizzazione attuate.

6. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori R1 e R2,

- le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3);
- dovrà essere presentata comunicazione di modifica (ex art. 6 DPR 59/2013), se necessaria, tesa a variare le condizioni di esercizio autorizzate, in modo che sia comunque garantito lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Da ultimo, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013, qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.”

Visto il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013;

Vista la Legge 447/95;

Visto il parere del Responsabile dell'endo procedimento valutazione di impatto acustico prot. Com.le 4274 del 03.03.2017;

PRESCRIZIONI

1. al fine di confermare il rispetto del limite di immissione differenziale notturno (3 dBA) dovranno essere effettuate misure post operam da effettuarsi in corrispondenza dei recettori R1 e R2 (lato opposto via Tratturo); presso entrambi i recettori dovrà essere effettuata

- una misura con tutti gli impianti della ditta (attivabili in periodo notturno, compresa la centrale termica) in funzione;
- una misura con gli impianti spenti, effettuata nelle stesse condizioni al contorno della misura effettuata con tutti gli impianti della ditta in funzione.

2. Le misure di cui al punto 1) dovranno essere effettuate in periodo notturno (da individuarsi tra le ore 22.00 e le ore 1.00 del mattino); dovranno essere rappresentative della condizione di maggiore

impatto dell'attività in periodo notturno (contemporaneità delle sorgenti attivabili in detto periodo, compresa la centrale termica);

3. Entro sei mesi dal rilascio dell'AUA in oggetto, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica contenente: descrizione delle misure, time-history con indicazione degli impianti della ditta attivi, degli eventi anomali eventualmente rilevati, delle componenti tonali e impulsive, individuando altresì gli impianti della ditta a cui sono riconducibili (con riferimento anche alla componente tonale rilevata a 315 Hz); dovranno inoltre essere forniti i principali parametri statistici (L95, L90, L50; L10; L5) delle misure;

4. Al fine di contenere le emissioni rumorose prodotte all'interno dei due capannoni (posti al civico 829 e 830 di via Caduti di via Fani) le attività svolte all'interno dovranno essere effettuate con i portoni/serramenti chiusi; la condizione di condizione di portoni aperti dovrà essere limitata al transito in ingresso/uscita di mezzi dal capannone di stoccaggio.

5. Dovranno essere mantenute in efficienza le opere di contenimento/insonorizzazione attuate.

6. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori R1 e R2,

- le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 3);
- dovrà essere presentata comunicazione di modifica (ex art. 6 DPR 59/2013), se necessaria, tesa a variare le condizioni di esercizio autorizzate, in modo che sia comunque garantito lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo che qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale, al fine di valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.